

BALDASSARE PASTORE

Costituzionalismo ed ermeneutica

Constitutionalism and Hermeneutics

ABSTRACT

Questo saggio si propone di mostrare che l'ermeneutica giuridica è in grado di affrontare i problemi riguardanti la pratica interpretativa negli Stati costituzionali. L'interpretazione, peraltro, assume una particolare importanza nella realtà del pluralismo che lo Stato costituzionale garantisce. L'interpretazione richiede la fedeltà al significato della costituzione e ai principi enunciati dal testo o ad esso sottostanti. Tali principi rinviano a valori morali. L'ermeneutica giuridica dà conto delle modalità di articolazione dei processi interpretativi, nei quali operano giudizi di valore. Riconosce che l'interpretazione è un'attività di carattere creativo, ma si concentra sui vincoli contestuali e intersoggettivi atti a limitare l'arbitrio che sorge dall'esercizio di una discrezionalità incontrollata. Da questo punto di vista, il costituzionalismo e l'ermeneutica convergono. Entrambi pongono attenzione all'idea-chiave che le decisioni giuridiche devono essere giustificate e possono, dunque, essere controllate.

This essay aims to show that legal hermeneutics can cope with the problems regarding interpretive practice in constitutional state. Moreover, interpretation assumes a particular importance in the reality of pluralism which constitutional state guarantees. Interpretation requires fidelity to the meaning of constitution and to the principles stated by the text or that underlie the text. These principles refer to moral values. Legal hermeneutics offers an explanation of the process of interpretation, which implies moral judgments. It recognizes that interpretation is an activity of a creative nature, but it concentrates on the contextual and intersubjective restraints on the arbitrariness that springs from untrammelled discretion. From this point of view, constitutionalism and hermeneutics converge. They pay attention to the key idea that legal decisions must be justified, so they can be controlled.

KEYWORDS

Costituzionalismo, interpretazione, ermeneutica giuridica, principi, pluralismo

Constitutionalism, interpretation, legal hermeneutics, principles, pluralism

BALDASSARE PASTORE*

Costituzionalismo ed ermeneutica

1. *Stato costituzionale e costituzionalismo* – 2. *L'approccio ermeneutico* – 3. *Le sfide del pluralismo*.

1. *Stato costituzionale e costituzionalismo*

L'avvento dello Stato costituzionale di diritto, con il suo consolidarsi, ha costituito uno dei fattori che più ha contribuito, nei decenni scorsi, a modificare lo scenario giuridico, producendo rilevanti trasformazioni negli ordinamenti.

Ciò ha comportato una nuova configurazione del costituzionalismo.

Per “costituzionalismo” si intende una concezione e una pratica, una dottrina e una struttura istituzionale, caratterizzate dall'esigenza di limitare, assoggettandolo a regole e vincoli giuridici, il potere politico e la sua suprema volontà decisionale, al fine di garantire determinati ambiti di libertà¹.

Si tratta, invero, di una tradizione di pensiero che ha il suo nucleo normativo nel primato del governo delle leggi e che si è articolata, nel corso dei secoli, in forme politiche diverse².

L'affermarsi dello Stato costituzionale conduce ad una riconfigurazione del costituzionalismo. Esso può essere identificato nell'idea della sottoposizione dei poteri pubblici, compreso quello legislativo, ad una serie di norme superiori (collocate nelle costituzioni) che riconoscono e sanciscono diritti fondamentali. Ne segue che la validità della legge non risulta più ancorata soltanto alla conformità del loro modo di produzione alle norme procedurali relative alla loro formazione, ma anche alla coerenza dei loro contenuti con i principi costituzionali stabiliti³.

Va evidenziato, inoltre, che, nelle organizzazioni giuridiche contemporanee, i compiti svolti dalla costituzione sono diventati complessi.

La costituzione svolge la “funzione di base” diretta alla limitazione del potere, ma si pone anche come fonte di legittimazione dell'autorità politica: è lo strumento che individua e definisce il modo di derivazione del potere. Peraltro, la costituzione non solo limita il potere, ma apre spazi all'azione⁴. Assume poi una funzione di integrazione sociale⁵, tramite l'inclusione di fini, aspirazioni e valori che diventano direttive dell'azione pubblica, nonché di garanzia delle regole comuni di convivenza in società viepiù pluralistiche⁶.

* Professore ordinario di Filosofia del diritto, Università degli Studi di Ferrara. E-mail: psb@unife.it.

¹ MCILWAIN 1947; MATTEUCCI 1976; COSTA 2006, 8-14; FIORAVANTI 2009, 5-52 e 149.

² BARBERA 1997, 3-32; CELANO 2013, 402-420.

³ FERRAJOLI 2010, 2771; MAZZARESE 2010, 516 s.

⁴ HOLMES 1993, 227 s., 230; BONGIOVANNI 2005, 6-9.

⁵ TULLY 1995, 2 ss., 34 ss., 54, 177 s.

⁶ ZAGREBELSKY 2009, 127-134.

Lo Stato costituzionale rappresenta una peculiare modalità di strutturazione di un'organizzazione giuridico-politica, caratterizzata dalla presenza di una costituzione rigida (non modificabile da parte della legge ordinaria), lunga (contenente un elenco di principi, tramite i quali sono positivizzati valori morali e che vertono, in primo luogo, sui diritti fondamentali), garantita (grazie alla presenza di un giudice competente ad annullare le leggi incostituzionali).

La superiorità formale e sostanziale (assiologica) della costituzione rispetto alle altre fonti del diritto si lega allo sviluppo di una cultura giuridica, intesa come insieme di pratiche e di atteggiamenti interpretativi e argomentativi (condivisi dai giuristi e dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale) che presuppongono l'assunzione della costituzione stessa come documento giuridico pienamente normativo e precettivo, e, in quanto tale, idoneo a penetrare in tutti i settori dell'ordinamento e capace di rimodellare le categorie giuridiche. Una siffatta dinamica trova realizzazione attraverso specifiche tecniche, quali, tra le altre: l'interpretazione adeguatrice, l'applicazione diretta della costituzione, l'effetto di irradiazione, l'interpretazione espansiva (sovra o iper-interpretazione) delle disposizioni costituzionali⁷.

Il diritto nell'epoca del costituzionalismo contemporaneo è un diritto (prevalentemente) per principi. Lo Stato costituzionale non può fare a meno dei principi⁸. Essi ne definiscono la forma giuridica e non sono visti più soltanto come un limite alla legislazione, ma sono considerati come fondamento dell'intero ordinamento. Tale caratteristica si connette alla loro dimensione normogenetica. Ciò ha a che fare con la loro attitudine a giustificare le norme già esistenti, rispetto alle quali operano come *rationes*, nonché altre norme che gli interpreti formulano in via argomentativa⁹.

La costituzionalizzazione dell'ordinamento, pertanto, è un processo in cui i giudici, e, in generale, il ceto dei giuristi, sono parte attiva¹⁰. Si realizza, così, un aumento del peso del diritto sapienziale rispetto al diritto legislativo, che trova legittimazione nelle regole democratiche.

La questione, invero, si connette alla tematica del *judicial review* ed è al centro del dibattito costituzionalistico odierno. Esso ha ad oggetto la tensione tra costituzionalismo e democrazia, legata a quella che viene definita "difficoltà anti-maggioritaria"¹¹. I punti controversi hanno a che fare con la giustificazione della competenza del giudice costituzionale, non legittimato democraticamente, a invalidare atti normativi espressione di maggioranze politiche; con l'idea di fedeltà al testo costituzionale; con la tutela dei diritti costituzionali e l'eventuale intervento "integrativo" delle corti; con la definizione dei limiti all'azione giudiziaria.

Al di là di, e in (parziale) indipendenza da, questi problemi, che invero toccano aspetti essenziali sia della teoria sia della pratica del costituzionalismo contemporaneo, le trasformazioni prodotte dall'affermarsi dello Stato costituzionale e di una cultura giuridica ad esso legata hanno costituito l'*humus* nel quale ha trovato sviluppo, negli ultimi decenni, quella concezione del diritto definita "neocostituzionalismo".

Il neocostituzionalismo, in quanto teoria e filosofia del diritto costituzionalizzato, racchiude in sé prospettive tra loro diverse, non riconducibili a una raffigurazione unitaria, coerente, organica, e rappresenta una delle manifestazioni della difficoltà del pensiero giuridico odierno a dar conto dell'attuale configurazione del diritto e dei mutamenti che lo percorrono¹².

Tre sono le tesi che caratterizzano questo orientamento¹³. La prima tesi è quella della connessione tra diritto e morale. Regole giuridiche e valori morali sarebbero connessi grazie ai principi costitu-

⁷ GUASTINI 2001, 203-212; PINO 2010, 121-126.

⁸ ZAGREBELSKY 1992, 147-150; 2009, 104.

⁹ PINO 2011, 980 s.

¹⁰ PINO 2010, 61-63; OMAGGIO 2011, 10, 31, 73, 75 s.

¹¹ Cfr., in proposito, nella letteratura più recente, ALEXANDER 2005, 248-258; VALENTINI 2011; CHESSA 2014, spec. 103-276.

¹² ATIENZA 2002, 295 s.; COMANDUCCI 2002, 79, 84; SCHIAVELLO 2003, 37.

¹³ BONGIOVANNI 2005, 64 s.; 2013, 92-98; BARBERIS 2012, 27-37.

zionali. Ne segue che la morale, nello Stato costituzionale, non è estranea al diritto positivo, ma ad esso interna. I principi costituzionali, infatti, incorporano valori morali. La seconda tesi enfatizza la distinzione forte (strutturale, qualitativa) tra regole e principi¹⁴. La terza tesi difende la distinzione tra deduzione, che è il tipo di applicazione proprio delle regole, e bilanciamento, che è il tipo di applicazione valevole per i principi¹⁵.

Tali tesi hanno ricadute importanti sul versante della definizione del diritto, della sua individuazione, della sua validità, della sua interpretazione e applicazione, della sua giustificazione, con il primato attribuito al punto di vista interno, quello del partecipante alla pratica giuridica¹⁶. Esse, peraltro, revocano in dubbio molti dei tratti peculiari del positivismo giuridico¹⁷.

Non è mia intenzione, in questa sede, affrontare le variegate questioni riguardanti il neocostituzionalismo. Intendo invece volgere lo sguardo su un punto che mi sembra di particolare importanza al fine di una adeguata raffigurazione del diritto nello Stato costituzionale. Assumo, a questo riguardo, l'approccio ermeneutico come prospettiva centrata sui temi dell'interpretazione e del ragionamento giuridico, visti come momenti centrali per la comprensione dell'esperienza giuridica (anche) contemporanea.

Invero, una delle caratteristiche principali del neocostituzionalismo è rappresentata dalla "svolta interpretativa"¹⁸. Questo orientamento mostra, infatti, piena consapevolezza del fatto che la teoria dell'interpretazione giuridica rappresenta la parte centrale, assolutamente rilevante, della teoria del diritto. Ciò, per alcuni versi, lo lega all'ermeneutica.

La centralità, nelle organizzazioni giuridiche costituzionali, delle pratiche interpretative e argomentative è una conseguenza dello spostamento e della diffusione del potere di produzione normativa a favore degli organi dell'applicazione¹⁹. La costituzione, invero, dipende dalla sua interpretazione e applicazione, che la rendono effettiva, vivente²⁰. I suoi contenuti non parlano da soli, ma occorre che si dia loro voce. Hanno bisogno dell'intervento di appositi organi dotati di competenza normativa. E questo ha ricadute importanti sul versante dei rapporti tra legislazione e giurisdizione.

La giurisdizione si affianca alla legislazione. Giudici e legislatori sono sottoposti entrambi ai vincoli discendenti dalla costituzione. Al giudice spetta un compito produttivo, insieme ad una funzione critica di controllo sulla corrispondenza (congruenza) della legge alla costituzione.

2. L'approccio ermeneutico

Come si accennava prima, l'idea secondo cui l'interpretazione rappresenta il momento privilegiato per la comprensione del diritto è tipica dell'ermeneutica giuridica. Tale prospettiva volge un'attenzione strutturale e prioritaria a questo momento.

L'interpretazione ha essenzialmente una natura intermediatrice, inserendosi tra il soggetto che

¹⁴ La tesi della distinzione *forte* è stata avanzata da DWORKIN 1977, 48-71 (che, peraltro, nei suoi scritti successivi, l'ha ridimensionata e sostanzialmente abbandonata) ed è ripresa da ALEXI 1986, 101-161.

¹⁵ Cfr. ALEXI 1986, 110 ss., 116 ss., 181 ss., 495-500.

¹⁶ POZZOLO 2001, 126 s.

¹⁷ ATIENZA 2002, 294 s.; POZZOLO 2012, 20-26.

¹⁸ SCHIAVELLO 2003, 44 s.

¹⁹ PINO 2011, 969.

²⁰ BARBERIS 2012, 9. Come ha evidenziato PALADIN 1996, 110, guardando ai mutamenti intervenuti nell'ordinamento italiano, con la Costituzione svanisce «l'idea del sistema normativo bello e fatto, ontologicamente dato e quindi preesistente rispetto al momento interpretativo» e, in suo luogo, subentra «la realistica visione di un sistema "in movimento", soggetto a continue evoluzioni», dipendenti, tra l'altro, dal «mutare degli indirizzi interpretativi e applicativi, pur fermi restando gli iniziali disposti della Costituzione e delle leggi».

interpreta e la “cosa” da interpretare. Si colloca tra l’universalità (generalità e astrattezza) del testo e la concretezza della situazione particolare entro la quale il testo stesso esplica la sua portata normativa. Viene rifiutata, dunque, la separazione tra interpretazione e applicazione. La regola giuridica è quella che si forma alla luce del caso concreto. L’interpretazione prende le mosse da una domanda di giustizia che proviene dal caso e che interpella i materiali giuridici disponibili.

La realizzazione del diritto, così, dipende dalla continua messa in correlazione, da parte dell’interprete, dell’elemento normativo con l’elemento fattuale. Essi risultano legati da un rapporto di determinazione reciproca. In tal modo, l’attività interpretativa assume un indubbio carattere produttivo. Ma l’innegabile creatività dell’interpretazione richiede che sia disciplinata secondo razionalità e sia sottoposta a controllo.

Su questo punto costituzionalismo ed ermeneutica convergono. Un’idea-chiave del costituzionalismo, infatti, è quella secondo cui le decisioni giuridiche devono essere giustificate, sì da poter essere controllate²¹. Per l’ermeneutica giuridica, che concentra l’analisi sul processo di *Rechtsfindung*, la positivizzazione del diritto assume un innegabile carattere creativo. Essa, però, va sottoposta a vincoli e a controlli. Assumono così rilievo le modalità del trattamento corretto del testo normativo e della costruzione della decisione giusta.

L’esperienza giuridica possiede un forte legame con i testi, il rapporto con i quali ha luogo entro una serie di limiti relativi alla loro valenza pubblica, alla loro dimensione autoritativa, alla rilevanza delle conseguenze che da essi vengono fatte discendere.

Senza interpretazione il diritto positivo non potrebbe fornire direttive per l’azione (e per la decisione), perdendo la sua praticabilità. Il diritto ha a che fare con ciò che è statuito, ma possiede altresì una sorta di sporgenza e di capacità espansiva²². Tali caratteristiche assumono una peculiare configurazione in presenza di un testo costituzionale.

Va evidenziato, a questo proposito, preliminarmente, che ogni questione riguardante l’interpretazione della costituzione, intesa come procedimento (o risultato del procedimento) di attribuzione di significato ad un testo, richiede la comprensione, intesa come procedimento (o risultato del procedimento) di attribuzione di un ruolo, di una funzione, di un rilievo specifico alla costituzione nel sistema giuridico e in quello politico-sociale. Dunque, la domanda “che cosa dice la costituzione?” presuppone la domanda “che cosa è la costituzione?”²³.

La costituzione è un testo caratterizzato dal riferimento a giudizi di valore; è formato da enunciati il cui linguaggio è non-tecnicizzato, spesso lapidario; è dotato di maggiore apertura semantica²⁴; si pone come *open texture*²⁵. Tutto ciò si riflette sull’attività degli interpreti.

Uno dei caratteri specifici delle disposizioni costituzionali è quello di comporsi attorno a principi-valori, che sono tra loro variamente relazionati²⁶. D’altra parte, la legalità in quanto principio di legittimità, negli Stati costituzionali, si realizza nell’intreccio strutturale tra procedimenti giuridici e modalità giustificative aperte nei confronti dei contenuti morali²⁷.

La costituzione opera un congelamento dei valori (che sono incorporati nei principi) dettato proprio dall’esigenza di porli al riparo dalle decisioni degli organi cui è attribuito il potere legislativo, talché la

²¹ ATIENZA 2002, 298.

²² PASTORE 2014, 68 s.

²³ GIANFORMAGGIO 1985, 65-67.

²⁴ MENGONI 1996, 120 s.

²⁵ VALAURI 2000, 1088; BIN 2009, 112 s.

²⁶ AZZARITI 2001, 239.

²⁷ Non va dimenticato, al riguardo, che il diritto si apre ai valori, ma li imprigiona nelle forme giuridiche. Cfr. VIOLA, ZACCARIA 1999, 352.

decisione può essere considerata legittima solo se assunta nel rispetto di quei principi²⁸.

Peraltro, il testo costituzionale è un atto normativo che si affianca al resto dei materiali da interpretare, pur avendo la caratteristica della prevalenza qualora vi sia conflitto²⁹, essendo espressione di una legalità superiore a quella della legge ordinaria.

I valori vivono attraverso la loro traduzione positiva nei principi, la cui formulazione aperta, elastica, indeterminata, richiede di continuo ulteriori precisazioni. Ciò ha importanti ricadute in sede interpretativo-applicativa. Risultano inevitabili, qui, scelte valutative che implicano la messa in opera di forme di ragionamento morale³⁰.

La fusione tra ragionamento giuridico e ragionamento morale, derivante dalla necessità di interpretare disposizioni costituzionali che rinviano esplicitamente a orientamenti morali, è un dato non eludibile. I principi immettono contenuti di valore nell'ordinamento. Essi trovano concretizzazione in regole. Sono, perciò, il *medium* tra valori e regole³¹.

L'impiego nel diritto di contenuti morali si realizza all'interno delle pratiche di positivizzazione che vanno specificando tali contenuti sotto l'incalzare dei casi concreti³². È il caso concreto che consente di chiarire la rilevanza del valore riconosciuto, tramite il principio, nel testo costituzionale³³.

In questa prospettiva è possibile affermare che la specificità dell'interpretazione costituzionale consiste nella peculiare natura degli enunciati costituzionali, che esprimono principi rinviati a valori³⁴. Diventa rilevante, allora, il problema della razionalità delle decisioni interpretative, atte a trovare soluzioni corrette di fronte a questioni che implicano il rinvio a giudizi di valore³⁵. L'ermeneutica, qui, può offrire un contributo utile. Tale prospettiva, infatti, presta attenzione al modo con cui i giudizi di valore rilevano legittimamente nell'attività interpretativa.

Nel discorso giuridico, invero, interpretazione e argomentazione non possono essere separati. L'ascrizione di significati a testi e i ragionamenti volti ad applicare norme a situazioni concrete, mostrandone la correttezza, risultano connessi. Gli interpreti sono chiamati a valutazioni complesse riguardanti la corrispondenza tra fattispecie e disciplina giuridica. Ciò evidenzia la questione della presenza di riferimenti valoriali all'interno del ragionamento giuridico ed espande il ruolo dell'argomentazione. Una riflessione sul punto riguarda almeno tre ambiti problematici: 1) l'emersione dei giudizi di valore nella pratica interpretativo-argomentativa e le conseguenze che ne derivano per lo statuto dell'interpretazione; b) il rapporto tra allargamento dello spazio dell'argomentazione e fondazione razionale degli enunciati valutativi; c) la relazione, che gli Stati costituzionali e il pluralismo tipico delle società odierne amplificano, tra le diverse tipologie di valori (etici, politici, giuridici) e l'argomentazione, dove entrano in gioco i presupposti, le credenze, i contesti in cui si sviluppano le giustificazioni.

Riconoscere uno spazio ai giudizi di valore nell'attività interpretativo-argomentativa significa ammettere la discrezionalità dell'intervento giudiziale. Il rinvio ai valori rappresenta, peraltro, un percorso obbligato per una genuina comprensione del diritto negli Stati costituzionali³⁶. La questione diventa, allora, quella della individuazione di come, in quale maniera e secondo quali procedimenti i giudizi di valore possano legittimamente rilevare nell'attività giudiziale, al fine di garantire la

²⁸ BIN 2009, 115.

²⁹ Sui modi di risoluzione di tale conflitto v. BIN 2009, 118-122.

³⁰ ATIENZA 2002, 296-299; PINO 2011, 995-997; BONGIOVANNI 2013, 87 s.

³¹ ZAGREBELSKY 2009, 100.

³² VILLA 2000, 278 s.

³³ ESSER 1972, 165.

³⁴ DWORKIN 1996, 2-12; MODUGNO 2007, 53, 55; CHESSA 2014, 329 s.

³⁵ BONGIOVANNI 2005, 25, 151 s.

³⁶ ZACCARIA 2012b, 137.

correttezza del risultato interpretativo³⁷. Posto che i valori risultano rilevanti per la stessa configurazione del diritto, l'interprete non può non considerarli nella sua funzione intermediatrice tra la norma e il caso concreto. L'attenzione si concentra, dunque, sui controlli di razionalità delle decisioni giudiziali, ma anche, all'inizio dell'*iter* decisionale, sulla fase della precomprensione.

La decisione giudiziaria ha una natura argomentativa e deve mostrare la sua correttezza e adeguatezza. Giocano un ruolo cruciale, in proposito, i controlli di razionalità, atti a testarne la tenuta. Tali controlli riguardano la concordanza della soluzione prescelta con il sistema giuridico positivo; la sua giustezza (e giustizia) materiale, rivolta agli aspetti di contenuto sostanziale del caso, intesa come plausibilità e ragionevolezza sociale di tale soluzione; la sua evidenza, cioè l'innegabilità logica (valutabile invero solo *a posteriori*), che attiene alla capacità di "consenso" della decisione³⁸. Gioca un ruolo, altresì, la "comunità dell'interpretazione giuridica", che indica, come parametro intersoggettivo atto a valutare la giustificabilità della soluzione, il riferimento al contesto che collega i partecipanti ad una tradizione giuridico-istituzionale, costitutiva di quella grammatica fondamentale che sorregge e definisce la prassi del giudicare³⁹.

La teoria ermeneutica, dunque, assume che il ragionamento giudiziale venga in contatto con la dimensione assiologica (cosa che invero accade tipicamente nell'interpretazione costituzionale). L'inevitabile dimensione creativa a ciò connessa, però, non significa arbitrio. Si tratta di sottoporre a controllo la decisione, nell'ottica della sua accettabilità razionale.

D'altra parte, l'orizzonte generale rappresentato dai principi costituzionali diviene una componente essenziale della precomprensione propria dell'interprete. La precomprensione – è questa un'acquisizione dell'ermeneutica – rappresenta quella condizione del comprendere giuridico che mette in moto il processo interpretativo. Essa risulta determinata dalla partecipazione ad un "senso comune" che rinvia a contesti linguistici, concettuali e istituzionali. Nello Stato costituzionale si lega anche ai contenuti assiologici espressi dai principi: in modo specifico, quelli attinenti ai diritti fondamentali⁴⁰.

La precomprensione, in questo quadro, si connette all'evoluzione della coscienza sociale e della cultura giuridica e rinvia all'adempimento, da parte degli interpreti, di un compito che deve guidare la loro attività: il rispetto e la realizzazione di quelle istanze valoriali che partecipano alla determinazione complessiva delle finalità della pratica giuridica e dei processi di positivizzazione di cui essa vive⁴¹.

I principi svolgono una funzione di condizionamento ermeneutico dell'intero complesso normativo; esprimono un indirizzo che trova specificazione nel ritrovamento della regola del caso grazie al processo interpretativo-applicativo, che si esplica in un'opera di valutazione, ponderazione e decisione. La loro virtualità indefinita e la loro forza espansiva li rende idonei ad essere utilizzati per ricavare indicazioni normative adeguate ai casi di specie⁴².

Anche nell'interpretazione costituzionale il senso del testo si rivela pienamente nella relazione dialogica della domanda e della risposta (è questa un'ulteriore tesi dell'ermeneutica) in connessione con la particolarità dei casi. In questo articolato procedere, la disposizione generale, generica, astratta, mostra una struttura incompleta, completabile solo nell'*iter* decisionale, al fine di fornire una soluzione appropriata in rapporto alle questioni vitali.

I principi fanno riferimento a beni che chiedono di realizzarsi attraverso attività conseguentemente orientate e hanno contenuti normativi rispetto all'azione e al giudizio⁴³. Essi possono confliggere e i

³⁷ ZACCARIA 2012b, 139.

³⁸ Si veda, sul punto, ESSER 1972, 13 s., 20 s., 130 s., 138-141, 167-172.

³⁹ Cfr. PARIOTTI 2000, 18 ss., 44 ss., 126 ss.; VIOLA, ZACCARIA 1999, 192, 245 s.; PASTORE 2003a, 192-196.

⁴⁰ ALEXY 1986, 574-576.

⁴¹ PASTORE 2003b, 158-160.

⁴² VIOLA, ZACCARIA 1999, 376 s.; ZAGREBELSKY 1992, 149, 160; 2009, 137.

⁴³ ZAGREBELSKY 2009, 93.

conflitti tra principi vanno risolti prendendo in considerazione i fatti specifici che li portano ad emersione. Peraltro, appartiene ai principi costituzionali la capacità di concorrere alla qualificazione dei fatti che emergono nella vita sociale. Tali fatti entrano nel diritto costituzionale su pressione della società (di componenti della stessa) e ricevono dalla Costituzione un riconoscimento in termini di un diritto costituzionalmente tutelato⁴⁴. Sono i fatti che innescano l'attitudine normativa dei principi e ne determinano il significato "in concreto".

Anche nella giurisprudenza costituzionale i fatti sono quelli attinenti al singolo caso da decidere, dunque, di volta in volta, diversi⁴⁵. Va sottolineato, comunque, che i giudici, laddove il giudizio di legittimità costituzionale si svolge in forma "accentrata" (come generalmente accade negli ordinamenti europei), esercitando una funzione di controllo, correttiva e riparatrice, nei confronti della normazione ordinaria, di tutela della costituzione e di custodia dei suoi contenuti, emanano decisioni che gravano su "classi di casi", posto che la loro funzione non è risolvere controversie ma verificare la conformità alla costituzione di una norma di legge⁴⁶, che però viene "letta" attraverso un caso esemplare. Trova conferma, qui, la tesi ermeneutica della correlazione tra elemento normativo ed elemento fattuale, che, diversi in origine, si determinano reciprocamente, grazie al lavoro dell'interprete, che li mette di continuo in corrispondenza⁴⁷.

La soluzione interpretativa è, dunque, condizionata dalle peculiari circostanze che caratterizzano la vicenda giuridica, nonché dalla necessità di tenere conto di tutti i principi convergenti sul caso. In tal modo, per ogni singolo caso si crea, tra i principi, un diverso ordine transitivo (una gerarchia mobile), senza che la loro validità ne risulti compromessa. Il fine è quello di trovare la decisione giusta per il singolo caso senza azzerrare il principio pretermesso, proteggendone, anzi, almeno l'operatività minima⁴⁸.

Da qui emerge l'esigenza di procedere al bilanciamento dei principi e di sottoporli a giudizi di proporzionalità e di ragionevolezza, senza pretese di assolutizzazione per nessuno di essi⁴⁹.

Se la proporzionalità, in questo ambito, riguarda la valutazione del bilanciamento, sì che esso non produca un sacrificio sproporzionato per uno dei principi in conflitto, e che dunque la limitazione sia ammissibile perché si pone come la meno invasiva tra quelle disponibili⁵⁰, la ragionevolezza rinvia all'attitudine a confrontare posizioni diverse e a valutare tutti gli interessi in campo. Essa implica che le attività interpretative pervengano ad esiti accettabili e adeguati alla peculiarità del caso. La ragionevolezza, peraltro, fa riferimento ad una modalità del giudizio che rende essenziale il controllo del discorso argomentativo alla luce delle esigenze dell'inserimento congruo della decisione nell'ordinamento giuridico, della sua correttezza e della sua giustizia⁵¹.

Negli Stati costituzionali di diritto il bilanciamento si caratterizza come operazione essenzialmente "guidata" dalla priorità dell'idea della tutela della persona e del valore della dignità umana. Tale valore costituisce la garanzia basilare del pluralismo etico e culturale delle società odierne e articola il nesso tra ragionevolezza, giustizia ed equità che proprio il riconoscimento di un "nucleo duro" assiologico, centrato sui diritti fondamentali, permette di istituire⁵².

⁴⁴ BIN 2015a, 2, 6-8, 23.

⁴⁵ BIN 1992, 35; VERONESI 2014, 45 s.

⁴⁶ GUASTINI 2011, 207.

⁴⁷ CARLIZZI 2012, 49-51, 125 s.

⁴⁸ VERONESI 2014, 46; BIN 1992, 40, 102 ss.; PASTORE 2003b, 166 s.

⁴⁹ VERONESI 2014, 40 s.

⁵⁰ PINO 2010, 204-207

⁵¹ ZAGREBELSKY 1994, 179-184, 187.

⁵² PASTORE 2003b, 111-115, 167 s.; DWORKIN 2006, 49-51, 159 s.; BARAK 2015, 69 ss., 103 ss., 120 ss.

In questa prospettiva, la tensione all'unità si pone come terreno specifico dell'interpretazione costituzionale⁵³ e si lega alla ricerca della coerenza ordinamentale, che è un elemento giustificativo importante connesso alla prestazione interpretativa. Il canone dell'armonizzazione opera come direttiva di trattamento delle antinomie tra valori e, conseguentemente, tra principi, da comporre, volta per volta, tenendo conto delle circostanze giuridiche e fattuali riguardanti i casi.

I principi sono formulati attraverso espressioni elastiche, generali, generiche, polisemiche, dai contenuti indefiniti, assolute⁵⁴. Ad essi bisogna dare un significato che sia idoneo ad esplicitare la loro valenza normativa con riferimento alle svariate (e sempre nuove) situazioni concrete che si presentano e al complesso ordinamentale. Opera, qui, l'esigenza di ricondurre le diverse attività interpretative al testo, così come agli altri vincoli di natura contestuale⁵⁵ che consentono di giustificare le decisioni, evitando l'arbitrio.

Va, dunque, riconosciuta la consistenza di un nocciolo di significato, desunto dal testo (costituzionale), che, benché indeterminato e sempre soggetto ad essere precisato nella particolarità delle situazioni applicative, va assunto dagli interpreti come delimitante il campo della concretizzazione. Il testo, pertanto, dirige e circoscrive le possibilità di attuazione normativa, ponendosi come frontiera e perimetro dello spazio di libertà ammissibile, ma consente anche l'apertura di nuove possibilità⁵⁶.

L'interpretazione della costituzione, allora, non è riducibile ad una libera invenzione, né ad una semplice ripetizione. Al documento costituzionale non si può far dire quello che ognuno vuole, affidandolo alle mutevoli scelte (politiche) dei suoi interpreti. Peraltro, né il metodo letteralista, né quello originalista possono essere assunti come criteri appropriati⁵⁷. Il testo costituzionale è indissociabile dai tempi e dalle esperienze in cui trova concretizzazione e dall'orizzonte di attesa con il quale esso viene letto.

L'interpretazione produce una costante ricostruzione di senso, controllata da riferimenti testuali e contestuali, variamente strutturati, che hanno lo scopo di definire l'ambito delle decisioni interpretative considerate ammissibili. La scrittura costituzionale, così, svolge una indefettibile funzione di orientamento delle dinamiche interpretative e produttive che ad essa si riferiscono.

L'interpretazione delle disposizioni costituzionali richiede che esse siano collegate tra loro e che si congiungano con le elaborazioni dottrinali, con i dati di fatto, con i precedenti giurisprudenziali⁵⁸.

In tal modo la costituzione si iscrive nel circuito deliberativo-decisionale, che vede protagonisti gli organi legislativi, quelli amministrativi, i giudici comuni e quelli costituzionali, e si colloca strutturalmente all'interno del complesso ciclo della positività giuridica.

Tale processo, peraltro, si articola sempre più entro uno scenario caratterizzato da un policentrismo delle fonti con interferenze normative di diversa origine (statale, europea, internazionale). Tale dinamica si connette al declino dell'impenetrabilità delle frontiere degli Stati, superando il dogma della loro sovranità. La crescente porosità tra ordinamenti giuridici rende il diritto vieppiù sospinto oltre i confini dello Stato-nazione. Un esempio paradigmatico, al riguardo, è offerto, in ambito europeo, dalla crescente convergenza ordinamentale orientata alla costruzione di un ordine costituzionale sovranazionale, che si struttura prevalentemente nei rapporti tra giurisdizioni (ordinarie e costituzionali) nazionali e la giurisdizione europeo-comunitaria, e nei rapporti, invero complessi, tra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte

⁵³ MENGONI 1996, 123, 126 ss.; OMAGGIO 2011, 130.

⁵⁴ BIN 2009, 113.

⁵⁵ Sul punto cfr. PASTORE 2014, 65-73.

⁵⁶ VALAURI 2000, 1090-1092; ZACCARIA 2012a, 94-97; PASTORE 2014, 79 s. Sul versante della dottrina costituzionalistica italiana v., ad esempio, AZZARITI 2001, 242-248; PACE 2001, 45-46, 59-61; BIN 2009, 116 s.

⁵⁷ Con riferimento specifico al dibattito sull'interpretazione della Costituzione degli Stati Uniti si rinvia a VALENTINI 2011, 183-244. Cfr. altresì TRIBE, DORF 1991; WALUCHOW 2014, par. 7-9.

⁵⁸ BIN 2009, 116.

europea dei diritti dell'uomo, nella direzione di un *multilevel constitutionalism*⁵⁹. Un siffatto costituzionalismo segna, invero, uno spazio comune europeo, caratterizzato dalla coesistenza di, e dai condizionamenti reciproci tra, livelli ordinamentali (quello statale, quello dell'Unione europea e quello del sistema CEDU) preposti alla difesa dei diritti. Coesistenza e condizionamenti che possono generare sia una stratificazione virtuosa, nella direzione del dialogo, del coordinamento e dell'armonizzazione, sia il rischio di conflitti e contraddittorietà⁶⁰. In ogni caso, entro questa complessa dinamica, «prendono corpo e si svolgono processi di mutua alimentazione semantica (e, perciò, di *paritaria* integrazione interordinamentale) che, a doppio verso, vanno dal diritto costituzionale interno al diritto sovranazionale (ed internazionale), e viceversa»⁶¹.

L'infittirsi delle relazioni tra ordinamenti fa emergere un orientamento verso un sistema, determinante l'identità costituzionale, che esibisce una struttura plurale, disposta su più livelli, e che è definito dai processi interpretativi in ragione delle peculiari esigenze dei casi e dei principi-valori evocati in campo. I risultati interpretativi si immettono in un circuito inter-ordinamentale nel quale si alimentano e si rigenerano attraverso mutue combinazioni che richiedono un costante sforzo ricostruttivo⁶².

La congiunta considerazione degli enunciati costituzionali relativi ai diritti, in questa direzione, promuove una (re)interpretazione della costituzione orientata *verso* il diritto sovranazionale (europeo, ma anche internazionale), che, peraltro, non può essere percepito nella sua stessa essenza fuori di uno stabile orientamento verso le “tradizioni costituzionali” nazionali⁶³, ma anche, a livello europeo, verso le “tradizioni costituzionali comuni”. Tali tradizioni rinviano a quegli elementi che, nel corso della storia, hanno rappresentato le basi teoriche e i contenuti valoriali degli ordinamenti “europeizzati”.

Le “tradizioni costituzionali comuni” alludono ad un patrimonio di idee etico-politiche che può essere visto come un'eredità culturale e come opera della riflessione e dell'esperienza istituzionale e sociale. Queste tradizioni rinviano ad un nucleo di dati normativi, insieme alle applicazioni che essi hanno ricevuto nella prassi e nella giurisprudenza⁶⁴. È, in sostanza, la “storia degli effetti” (nozione, come è noto, gadameriana) relativa alla complessa vicenda del costituzionalismo europeo (la catena delle interpretazioni e reinterpretazioni compiute nell'ambito della cultura giuridico-politica) il punto di riferimento per la loro enucleazione, operata fondamentalmente dalla Corte di giustizia, che, a partire dal carattere “multinazionale” della Comunità (ora Unione) europea, ha ritrovato, attraverso il metodo comparativo e distillando gli elementi provenienti dai diritti nazionali, le radici dei principi generali non scritti da essa utilizzati, connettendoli al processo di creazione dell'ordinamento europeo, entro una dinamica di “diffusione” circolare di modelli giuridici⁶⁵.

Nell'attenzione alle “tradizioni costituzionali comuni” la storia è un punto da cui partire per un costituzionalismo in parte “da inventare”⁶⁶, che, guardando al passato, rispecchia una esposizione alle interpellanze del presente e del futuro⁶⁷: un costituzionalismo che si configura come progetto inter-generazionale di collaborazione tra diversi soggetti⁶⁸.

⁵⁹ PERNICE 2002, 511-529; GAMBINO 2011, 57-120.

⁶⁰ Cfr., tra gli altri, LENAERTS 2000, 1-25; PINELLI 2002, 119-124; RUGGERI 2001, 571-574; RUGGERI 2015, 180-186; SORRENTINO 2013, 487-493, 495-497; BIN 2015b, 21-32.

⁶¹ Così RUGGERI 2001, 559 (nt. 36).

⁶² RUGGERI 2015, 156 s., 166, 169.

⁶³ RUGGERI 2002, 71 s., 74, 76.

⁶⁴ PIZZORUSSO 2002, 7-32, 179-185; PASTORE 2003a, 197-202; RUGGERI 2003, 223-233.

⁶⁵ RUGGERI 2002, 74 s.

⁶⁶ FIORAVANTI, MANNONI 2001, 64-69.

⁶⁷ Sull'esigenza del costituzionalismo di ripensare metodi e obiettivi in relazione alla dimensione sovranazionale e all'ordine giuridico globale v. WEILER, WIND (eds.) 2003; FERRAJOLI 2007, 85, 552-561, 603; FIORAVANTI 2009, 149-166; COHEN 2012, 21-79.

⁶⁸ RUBENFELD 2001, 173 s.

Il “costituzionalismo multilivello” testimonia l’esistenza di composito pluralismo normativo e rende inevitabile il riferirsi a materiali giuridici, prevalentemente di natura costituzionale, tratti dai diversi Paesi “europeizzati”, nonché dallo stesso Trattato dell’UE, nell’ottica di una comune ispirazione normativa, legata ad una tendenziale integrazione, che non può prescindere dal quadro dei principi, dei valori, dei parametri connessi alla protezione dei diritti⁶⁹. Peraltro, proprio il ricorso ai principi procede contestualmente alla loro concretizzazione, confermando una caratteristica dell’attività interpretativa che l’ermeneutica da sempre va evidenziando⁷⁰.

3. *Le sfide del pluralismo*

Il costituzionalismo odierno non può non misurarsi con le modalità di funzionamento delle società pluralistiche.

La costituzione, invero, si caratterizza come contenitore e garante del pluralismo, che, a sua volta, si pone come elemento peculiare e principio costitutivo dello stesso assetto costituzionale⁷¹.

Il pluralismo può essere inteso come pluralismo sociale (compresenza, in una società, di vari gruppi, aventi interessi diversi) e come pluralismo istituzionale (considerazione della pluralità delle istituzioni, dei gruppi e delle associazioni – partiti, sindacati, chiese, ecc. – che formano la società civile). Può essere inteso, anche, come pluralismo culturale (compresenza di più comunità etnico-culturali, all’interno di una medesima comunità politica, che rivendicano il riconoscimento delle loro differenze) e come pluralismo etico (pluralità dei valori, spesso tra loro in conflitto).

Il pluralismo degli interessi, delle identità, dei valori produce conflitti sociali, che è compito del diritto gestire e regolare nell’ottica dell’integrazione⁷².

Di fronte al “fatto del pluralismo”⁷³ si tratta di costruire una base pubblica di giustificazione che tutti gli individui, che si muovono all’interno di universi culturali, religiosi, filosofici, morali contrastanti e persino incompatibili, possano fare propria senza abbandonare i loro interessi, valori, concezioni, identità, definendo in tal modo le condizioni di un’equa cooperazione sociale, nelle modalità dell’accettazione (invero basata su motivazioni diverse) di alcuni principi comuni, nonché dei vincoli relativi alle argomentazioni e alle pretese in conflitto che possono essere ammesse nello spazio pubblico⁷⁴.

Tali principi trovano nel testo costituzionale la loro formulazione autoritativa. Negli Stati costituzionali del nostro tempo – quello cioè in cui le costituzioni, oltre alle norme sulla divisione dei poteri e sulla definizione delle loro rispettive funzioni, includono un catalogo dei diritti fondamentali e/o rinviano al catalogo desumibile da dichiarazioni e patti internazionali, proclamandone l’invulnerabilità e sancendone la tutela giuridica, nonché prevedono l’istituzione di un organo che garantisca il rispetto della stessa carta costituzionale – le decisioni degli organi dotati di competenza normativa devono confrontarsi con i principi giuridici ed etico-politici già posti, che vanno interpretati e determinati, ricorrendo spesso al bilanciamento, in relazione alle diverse circostanze.

⁶⁹ PASTORE 2003b, 101, 107-109, 156; PARIOTTI 2004, 72 ss., 82 ss.; ZACCARIA 2012a, 190-192; ZILLER 2015, 111 ss., 120 ss.

⁷⁰ PARIOTTI 2004, 60.

⁷¹ ZAGREBELSKY 2009, 127-132, 231-233.

⁷² PASTORE 2007, 13-15.

⁷³ RAWLS 1993, 3-17.

⁷⁴ RAWLS 1993, 123-129.

Siffatti principi costituiscono, per ogni processo deliberativo, un punto di partenza non soggetto esso stesso a deliberazione⁷⁵. Si configurano, dunque, come vincoli⁷⁶, che si collocano nell'area dell'indisponibile, dell'irrinunciabile e dell'inderogabile. Nel discorso pubblico entra in gioco l'applicazione dei principi costituzionali a problemi specifici e l'accettabilità delle soluzioni proposte deve fare i conti con tali *standards*. Si ha a che fare, qui, con una forma di razionalità consistente nella adeguatezza delle decisioni alle finalità e alle aspettative costituzionalmente definite e coincidenti con la garanzia dei diritti fondamentali⁷⁷.

Costituzionalismo ed ermeneutica, in questo ambito di discorso, trovano un terreno comune nella ricerca e nell'individuazione di criteri comuni per la convivenza tra soggetti (individuali e collettivi) con orientamenti e punti di vista diversi, in società frastagliate, frammentate, conflittuali.

In relazione a questo tema, appaiono rilevanti il ruolo e la scommessa del diritto e dell'interpretazione giuridica, che consistono nel cercare di comporre l'estraneità delle differenze riconducendole a reciproca coordinazione e ad unità⁷⁸.

Il pluralismo culturale e valoriale sollecita a riflettere sui modelli e sulle concezioni del diritto idonei a gestire le tensioni che agitano la società, amministrando e governando il disaccordo⁷⁹. Al diritto si chiede di assicurare l'equilibrio, che trova realizzazione nella pratica interpretativo-applicativa. La ricerca dell'equilibrio, in ambito pratico, presuppone un'attività intermediatrice. L'interpretazione giudiziaria si configura proprio come mediazione, esercitata su molteplici piani: nei confronti del contesto sociale e delle rappresentazioni in esso operanti; nei confronti del complesso ordinamentale, all'interno del quale si inseriscono le disposizioni alle quali va ascritto un significato in relazione ai casi; nei confronti dei vari soggetti che interpretano, i quali interagiscono e reagiscono tra loro⁸⁰. Tramite l'attività interpretativa prende forma la normatività propria di un sistema giuridico, finalizzata ad affrontare e risolvere problemi di coordinazione, consentendo l'interazione tra estranei.

Lo Stato costituzionale ha il compito di custodire il pluralismo, mantenendo aperti i canali della comunicazione sociale, nell'ottica del riconoscimento, della tolleranza, della non-discriminazione, al fine di costruire un terreno di confronto. La costituzione, allora, si configura come risorsa aperta, nello spazio dell'interpretazione, alle esigenze di una sfera pubblica in quanto luogo che realizza lo stare insieme tra diversi⁸¹.

Il diritto, nello Stato costituzionale, deve «addivenire a “composizioni” in cui vi sia posto non per una sola, ma per tante “ragioni”»⁸². Deve sottomettersi, così, a quell'esigenza di apertura e di continuo riequilibrio, essenziale per il mantenimento di una convivenza plurale e inclusiva, che è invero l'unica prospettiva non catastrofica possibile del nostro tempo⁸³.

I conflitti connessi al pluralismo culturale e valoriale si dislocano, il più delle volte, sul piano dell'interpretazione. Su tale pratica si concentra l'ermeneutica giuridica, confermando, nel tempo presente, l'impegno a descrivere e ricostruire le modalità di attuazione del comprendere interpretativo, e a favorire, nello spazio pubblico, l'interazione comunicativa, la mediazione, l'avvicinamento tra orizzonti non comunicanti⁸⁴.

⁷⁵ VIOLA 2003, 38 s.

⁷⁶ GUTMANN, THOMPSON 1996, 199-201, 229.

⁷⁷ Cfr. FERRAJOLI 2007, 41 s. Sul ruolo dei diritti fondamentali nelle società pluralistiche, dove i membri di differenti gruppi culturali rivendicano il riconoscimento della loro identità, si veda BELVISI 2012, 1-18.

⁷⁸ ZACCARIA 2012a, 169.

⁷⁹ GUTMANN, THOMPSON 1996, 11-51; WALDRON 1999, 105-113, 279-281; ZACCARIA 2012a, 182 s., 188.

⁸⁰ VIOLA, ZACCARIA, 1999, 161 s.

⁸¹ Cfr. ZAGREBELSKY 1992, 9 s., 169-171; BHAMRA 2011, 174 ss., 181 ss.

⁸² ZAGREBELSKY 1992, 203.

⁸³ ZAGREBELSKY 1992, 12.

⁸⁴ PASTORE 2012, 43 s.; ZACCARIA 2012a, 183 s.

L'ermeneutica è uno strumento per comprendere il diritto e le attività che in esso si articolano. Negli odierni Stati costituzionali assume rilevanza il momento interpretativo-applicativo, con il ruolo giocato dai giudici nella positivizzazione del diritto. È proprio tale momento che l'ermeneutica mette al centro della propria riflessione, prendendo in considerazione le relazioni tra fatto e diritto, tra testo e contesto, tra il diritto com'è e il diritto come dovrebbe essere⁸⁵.

La questione interpretativa, nel costituzionalismo odierno, diventa fondamentale perché è in gioco il modo con cui va letta la costituzione, nella fedeltà al testo e ai principi⁸⁶, operando una sua costante attualizzazione e avendo come orizzonte di riferimento quel *dover essere* che, negli ordinamenti forniti di costituzioni rigide, è interno, immanente, al diritto positivo.

⁸⁵ ZACCARIA 2015, 122.

⁸⁶ BALKIN 2009, 11-24.

Riferimenti bibliografici

- ALEXANDER L.A. 2005. *Constitutionalism*, in GOLDING M.P., EDMUNDSON W.A. (eds.), *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, Malden-Oxford-Victoria, Blackwell, 2005, 248 ss.
- ALEXY R. 1986. *Teoria dei diritti fondamentali*, Bologna, il Mulino, 2012 (ed. or. *Theorie der Grundrechte*, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1986, trad. it. della 2 ed. 1994, di L. Di Carlo).
- ATIENZA M. 2002. *Legal Reasoning and the Constitutional State*, in «Associations», 6 (2), 2002, 293 ss.
- AZZARITI G. 2001. *Interpretazione e teoria dei valori. Tornare alla Costituzione*, in PALAZZO A. (ed.), *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, Napoli, ESI, 2001, 231 ss.
- BALKIN J.M. 2009. *Fidelity to Text and Principle*, in BALKIN J.M., SIEGEL R.B. (eds.), *The Constitution in 2020*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2009, 11 ss.
- BARAK A. 2015. *Human Dignity. The Constitutional Value and the Constitutional Right*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.
- BARBERA A. 1997. *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, in ID., *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Roma-Bari, Laterza, 1997, 3 ss.
- BARBERIS M. 2012. *Stato costituzionale*, Modena, Mucchi Editore, 2012.
- BELVISI F. 2012. *I diritti fondamentali nella società multiculturale*, in «Diritto e società», 1, 2012, 1 ss.
- BHAMRA M.K. 2011. *The Challenges of Justice in Diverse Societies. Constitutionalism and Pluralism*, Farnham-Burlington, Ashgate, 2011.
- BIN R. 1992. *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1992.
- BIN R. 2009. *La Costituzione fra testo e applicazione*, in «Ars Interpretandi», 14, 2009, 111 ss.
- BIN R. 2015a. *Il fatto nel diritto costituzionale*, in «Rivista AIC», 3, 2015, 1 ss.
- BIN R. 2015b. *L'interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei*, in BERNARDI A. (ed.), *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, Napoli, Jovene, 2015, 17 ss.
- BONGIOVANNI G. 2005. *Costituzionalismo e teoria del diritto. Sistemi normativi contemporanei e modelli della razionalità giuridica*, 3 ed., Roma-Bari, Laterza, 2008.
- BONGIOVANNI G. 2013. *Il neocostituzionalismo: i temi e gli autori*, in PINO G., SCHIAVELLO A., VILLA V. (eds.), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino, Giappichelli, 2013, 84 ss.
- CARLIZZI G. 2012. *Contributi alla storia dell'Ermeneutica Giuridica Contemporanea*, Napoli, La scuola di Pitagora, 2012.
- CELANO B. 2013. *Stato di diritto*, in PINO G., SCHIAVELLO A., VILLA V. (eds.), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Torino, Giappichelli, 2013, 401 ss.
- CHESSA O. 2014. *I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale*, Milano, Franco Angeli, 2014.
- COHEN J.L. 2012. *Globalization and Sovereignty. Rethinking Legality, Legitimacy and Constitutionalism*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2012.
- COMANDUCCI P. 2002. *Forme di (neo)costituzionalismo: una ricognizione metateorica*, in MAZZARESE T. (ed.), *Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2002, 71 ss.
- COSTA P. 2006. *Democrazia politica e Stato costituzionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2006.
- DWORKIN R. 1977. *I diritti presi sul serio*, Bologna, il Mulino, 2010 (ed. or. *Taking Rights Seriously*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1977, trad. it. di N. Muffato).
- DWORKIN R. 1996. *Freedom's Law. The Moral Reading of the American Constitution*, Oxford-New York, Oxford University Press, 1996.

- DWORKIN R. 2006. *La democrazia possibile. Principi per un nuovo dibattito politico*, Milano, Feltrinelli 2007 (ed. or. *Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political Debate*, Princeton, Princeton University Press, 2006, trad. it. di L. Cornalba).
- ESSER J. 1972. *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto*, Napoli, ESI, 1983 (ed. or. *Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung*, Frankfurt a.M., Fischer Athenäum, 1972, trad. it. di S. Patti e G. Zaccaria).
- FERRAJOLI L. 2007. *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 2. Teoria della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2007.
- FERRAJOLI L. 2010. *Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista*, in «Giurisprudenza costituzionale», 55 (3), 2010, 2771 ss.
- FIORAVANTI M., MANNONI S. 2001. *Il «modello costituzionale» europeo: tradizioni e prospettive*, in BONACCHI G. (ed.), *Una Costituzione senza Stato. Ricerca della Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco*, Bologna, il Mulino, 2001, 23 ss.
- FIORAVANTI M. 2009. *Costituzionalismo. Percorsi di storia e tendenze attuali*, Roma-Bari, Laterza, 2009.
- GAMBINO S. 2011. *Costituzionalismo multilevel, diritti fondamentali e Unione europea*, in D'IGNAZIO G. (ed.), *Multilevel constitutionalism. Tra integrazione europea e riforme degli ordinamenti decentrati*, Milano, Giuffrè, 2011, 57 ss.
- GIANFORMAGGIO L. 1985. *L'interpretazione della Costituzione tra applicazione di regole ed argomentazione basata su principi*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 57 (1), 1985, 65 ss.
- GUASTINI R. 2001. *Lezioni di teoria costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2001.
- GUASTINI R. 2011. *Interpretare e argomentare*, Milano, Giuffrè, 2011.
- GUTMANN A., THOMPSON D. (eds.) 1996. *Democracy and Disagreement*, Cambridge (Mass.)-London, Belknap, 1996.
- HOLMES S. 1993. *Precommitment and the Paradox of Democracy*, in ELSTER J., SLAGSTAD R. (eds.), *Constitutionalism and Democracy*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1993, 195 ss.
- LENAERTS K. 2000. *Respect for Fundamental Rights as a Constitutional Principle of the European Union*, in «The Columbia Journal of European Law», 6, 2000, 1 ss.
- MATTEUCCI N. 1976. *Costituzionalismo*, in BOBBIO N., MATTEUCCI N., PASQUINO G. (eds.), *Dizionario di politica*, 2 ed. interamente riveduta e ampliata, Torino, Utet, 1983, 270 ss.
- MAZZARESE T. 2010. *Ancora su ragionamento giudiziale e diritti fondamentali. Spunti per una posizione «politicamente scorretta»*, in «Ragion pratica», 32, 2010, 509 ss.
- MCILWAIN C.H. 1947. *Costituzionalismo antico e moderno*, Bologna, il Mulino, 1990 (ed. or. *Constitutionalism. Ancient and Modern*, New York, Cornell University Press, 1947, trad. it. di V. de Caprariis).
- MENGGONI L. 1996. *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, Giuffrè 1996.
- MODUGNO F. 2007. *Interpretazione per valori e interpretazione costituzionale*, in AZZARITI G. (ed.), *Interpretazione costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2007, 51 ss.
- OMAGGIO V. 2011. *Il diritto nello Stato costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2011.
- PACE A. 2001. *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, in «Quaderni costituzionali», 21 (1), 2001, 35 ss.
- PALADIN L. 1996. *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, il Mulino, 1996.
- PARIOTTI E. 2000. *La comunità interpretativa nell'applicazione del diritto*, Torino, Giappichelli, 2000.
- PARIOTTI E. 2004. *La giustizia oltre lo stato: forme e problemi*, Torino, Giappichelli, 2004.
- PASTORE B. 2003a. *Emergenze della tradizione nell'odierna esperienza giuridica*, in «Ars Interpretandi», 8, 2003, 179 ss.
- PASTORE B. 2003b. *Per un'ermeneutica dei diritti umani*, Torino, Giappichelli, 2003.
- PASTORE B. 2007. *Pluralismo, fiducia, solidarietà. Questioni di filosofia del diritto*, Roma, Carocci, 2007.
- PASTORE B. 2012. *Impegni ermeneutici: il diritto e le tensioni del pluralismo culturale*, in «Ars Interpretandi», 1 (1), 2012, 41 ss.
- PASTORE B. 2014. *Interpreti e fonti nell'esperienza giuridica contemporanea*, Padova, Cedam, 2014.

- PERNICE I. 2002. *Multilevel Constitutionalism in the European Union*, in «European Law Review», 27, 2002, 511 ss.
- PINELLI C. 2002. *Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione europea*, Bologna, il Mulino, 2002.
- PINO G. 2010. *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2010.
- PINO G. 2011. *Principi, ponderazione e la separazione tra diritto e morale. Sul neocostituzionalismo e i suoi critici*, in «Giurisprudenza costituzionale», 56 (1), 2011, 965 ss.
- PIZZORUSSO A. 2002. *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, il Mulino, 2002.
- POZZOLO S. 2001. *Neocostituzionalismo e positivismo giuridico*, Torino, Giappichelli, 2001.
- POZZOLO S. 2012. *Costituzioni, interpretazioni, disaccordi. Appunti per un diritto che cambia*, Roma, Aracne, 2012.
- RAWLS J. 1993. *Liberalismo politico*, Milano, Edizioni di Comunità, 1994 (ed. or. *Political Liberalism*, New York, Columbia University Press, 1993, trad. it. di G. Rigamonti).
- RUBENFELD J. 2001. *Freedom and Time. A Theory of Constitutional Self-Government*, New Haven-London, Yale University Press, 2001.
- RUGGERI A. 2001. *Sovranità dello Stato e sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e prospettive di un diritto europeo "intercostituzionale"*, in «Diritto pubblico comparato ed europeo», 2, 2001, 544 ss.
- RUGGERI A. 2002. *Prospettive metodiche di ricostruzione del sistema delle fonti e Carte internazionali dei diritti, tra teoria delle fonti e teoria dell'interpretazione*, in «Ragion pratica», 18, 2002, 63 ss.
- RUGGERI A. 2003. *Struttura e dinamica delle tradizioni costituzionali nella prospettiva dell'integrazione europea*, in «Ars Interpretandi», 8, 2003, 211 ss.
- RUGGERI A. 2015. *L'interpretazione conforme e la ricerca del "sistema di sistemi" come problema*, in BERNARDI A. (ed.), *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, Napoli, Jovene, 2015, 153 ss.
- SCHIAVELLO A. 2003. *Neocostituzionalismo o neocostituzionalismi?*, in «Diritto & questioni pubbliche», 3, 2003, 37 ss.
- SORRENTINO F. 2013. *Principi costituzionali e complessità delle fonti*, in «Diritto e società», 3, 2013, 483 ss.
- TRIBE L.H., DORF M.C. 1991. *Leggere la Costituzione. Una lezione americana*, Bologna, il Mulino, 2005 (ed. or. *On Reading the Constitution*, Cambridge (Mass.)-London, Harvard University Press, 1991, trad. it. di D. Donati).
- TULLY J. 1995. *Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- VALAURI J.T. 2000. *Interpretation, Critique, and Adjudication: The Search for Constitutional Hermeneutics*, in «Chicago-Kent Law Review», 76, 2000, 1083 ss.
- VALENTINI C. 2011. *Le ragioni della costituzione. La Corte Suprema americana, i diritti e le regole della democrazia*, Torino, Giappichelli, 2011.
- VERONESI P. 2014. *"Valori", "principi" e "regole": tra dimensione positiva e metapositiva della Costituzione*, in «Ars Interpretandi», 3 (1), 2014, 37 ss.
- VILLA V. 2000. *Alcune chiarificazioni concettuali sulla nozione di inclusive positivism*, in «Analisi e diritto», 2000, 255 ss.
- VIOLA F., ZACCARIA G. 1999. *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, 3 ed., Roma-Bari, Laterza, 2001.
- VIOLA F. 2003. *La democrazia deliberativa tra costituzionalismo e multiculturalismo*, in «Ragion pratica», 20, 2003, 33 ss.
- WALDRON J. 1999. *Law and Disagreement*. Oxford, Clarendon, 1999.
- WALUCHOW W. 2014. *Constitutionalism*, in ZALTA E.N. (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2014 Edition). Disponibile in <http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/constitutionalism/> (consultato il 30 marzo 2016).

- WEILER J.H.H., WIND M. (eds.) 2003. *European Constitutionalism beyond the State*, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.
- ZACCARIA G. 2012a. *La comprensione del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2012.
- ZACCARIA G. 2012b. *Per un manifesto di filosofia ermeneutica del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», 1 (1), 2012, 135 ss.
- ZACCARIA G. 2015. *Comprensione del diritto, non sul diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», 4 (1), 2015, 119 ss.
- ZAGREBELSKY G. 1992. *Il diritto mite. Legge, diritto, giustizia*, Torino, Einaudi, 1992.
- ZAGREBELSKY G. 1994. *Su tre aspetti della ragionevolezza*, in AA. VV., *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparatistici*, Milano, Giuffrè, 1994, 179 ss.
- ZAGREBELSKY G. 2009. *Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune*, Torino, Einaudi, 2009.
- ZILLER J. 2015. *L'interpretazione conforme ai principi generali e diritti fondamentali UE*, in BERNARDI A. (ed.), *L'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea. Profili e limiti di un vincolo problematico*, Napoli, Jovene, 2015, 109 ss.